

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'uso della fiamma o di altre fonti di calore per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Il Presidente

vista la legge n. 84/94 di riordino della legislazione in materia portuale e s.m.i.;

vista l'ordinanza n. 16/18 del 28/11/2018 di emanazione del *“Regolamento per la disciplina dell'uso della fiamma o di altre fonti di calore per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Taranto”*;

ritenuto necessario procedere ad un adeguamento dei precitati regolamenti per la presentazione delle istanze mediante lo Sportello Unico Amministrativo (SUA);

sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. n. 14 del 14.01.2021 di nomina del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio;

visti gli atti d'ufficio tutti;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato il *“Regolamento per la disciplina dell'uso della fiamma o di altre fonti di calore per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto”*, allegato alla presente Ordinanza di cui è parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

L'allegato Regolamento è esecutivo dalla data odierna.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ed il regolamento allegato. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174, co. 1 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione ad altra norma specifica. I contravventori saranno, inoltre, perseguiti a norma di legge e ritenuti responsabili dei danni a persone e/o a cose derivanti dal comportamento omissivo.

Articolo 4

Il Regolamento per la disciplina dell'uso della fiamma o di altre fonti di calore per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Taranto" emanato con ordinanza n. 16/18 del 28/11/2018 è abrogato.

Taranto, li __/__/2021

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete (*)

Visto:
Il Segretario Generale
Fulvio Lino DI BLASIO (*)

(*) firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Regolamento per la disciplina dell'uso della fiamma o di altre fonti di calore per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Articolo 1

Campo di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, ai lavori che comportino l'uso della fiamma o di altre fonti di calore in ambito portuale compresi, altresì, i lavori su strutture poste in acqua che risultino solidali con il fondale stesso.

Nell'ambito delle aree portuali ricadenti sotto la giurisdizione di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nessun tipo di lavoro che comporti l'utilizzo di fiamma o di altre fonti di calore può essere iniziato senza la preventiva presentazione della denuncia di inizio attività all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio,.

Articolo 2

Normativa di riferimento

- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 13 maggio 1940, n. 630 *“Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 *“Il nuovo regolamento di prevenzione incendi”*;
- Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998, *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”*;
- D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto, in Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande di Taranto approvato con Ordinanza n. 138/09 in data 21 maggio 2009;
- Regolamento di Sicurezza e dei Servizi marittimi del Porto di Taranto approvato con Ordinanza n. 70/11 in data 18 marzo 2011 e smi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

ambito portuale: area demaniale marittima, rientrante nella giurisdizione di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004;

datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (*art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08*);

direttore dei lavori: figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere;

fonte di calore: termine genericamente riferito ad operazioni quali:

- 3.1 l'utilizzo di cannello ossiacetilenico o ossipropanico;
- 3.2 esecuzione di saldature ad arco, alluminotermia e saldobrasature;
- 3.3 operazioni di preriscaldamento delle lamiere;
- 3.4 taglio di metalli con utensili che possono provocare scintille ed altre operazioni assimilabili in grado di produrre una fonte di calore o scintille che possano costituire causa di innesco.

locali chiusi e angusti: ambienti di lavoro chiusi, di dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale (*art. 3 co. 1 lett. h) del D. Lgs. 272/99*);

preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (*art. 2 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 81/08*);

responsabile dell'esecuzione delle attività per il committente: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento (*art. 89 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 81/08*);

Articolo 4 **Tipologia di lavori**

Le lavorazioni per le quali si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento sono quelle relative a riparazioni, manutenzioni, trasformazioni e nuove realizzazioni ove è previsto l'utilizzo di fonti di calore così come definite al precedente art. 3.

Ai fini del presente regolamento i lavori che comportano l'utilizzo di fonti di calore in ambito terrestre vengono suddivisi in base alla loro pericolosità nelle seguenti tipologie:

a. **Classe A** - Lavori svolti in aree o ambienti in cui il rischio incendio risulta essere basso, ovvero in luoghi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio dei quali offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rientrano, a mero titolo di esempio, in questa classe i seguenti lavori:

- A.1 sulle gru da banchina e macchine operatrici;
 - A.2 sui parabordi e bitte dei moli;
 - A.3 su binari e scambi ferroviari;
 - A.4 su attrezzature, impianti e strutture presenti in banchina;
- a condizione che non siano eseguiti a bordo o nelle immediate prossimità di navi.

b. Classe B - Lavori effettuati in quei luoghi che non rientrano nella classe A.

A solo titolo esemplificativo appartengono a questa categoria i lavori svolti:

B.1 nelle aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili;

B.2 nelle aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, dare origine a reazioni esotermiche pericolose;

B.3 nelle aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o infiammabili;

B.4 nelle aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che, per caratteristiche proprie, possono prendere fuoco con relativa facilità;

B.5 su strutture ed attrezzature portuali sulle quali, per motivi di emergenza, si debba intervenire con l'uso di fiamme libere in prossimità di navi;

B.6 nei terminali petroliferi;

B.7 all'interno di locali ove sono presenti sostanze infiammabili e materiali combustibili, in prossimità di luoghi di circolazione e/o di zone di fermate di sostanze infiammabili e/o merci pericolose.

La classificazione dell'area è effettuata, salvo prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, dal datore di lavoro dell'impresa (o da un suo delegato) che intende eseguire, o far eseguire, i lavori con uso di fiamma.

Articolo 5

Procedure autorizzative e servizio integrativo antincendio

1. Lavori in aree ad uso pubblico

Nelle aree adibite ad uso pubblico ubicate nell'ambito portuale per l'esecuzione dei lavori con l'utilizzo di fonti termiche la Società esecutrice ha l'obbligo di presentare la sottoelencata documentazione con almeno tre giorni lavorativi di anticipo dall'inizio dei lavori stessi al fine di consentire i controlli di competenza:

1. la denuncia di inizio attività in duplice copia, di cui una in bollo, debitamente compilata in ogni sua parte secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente Regolamento;

2. ricevuta del versamento dell'importo di € 25,82 (venticinque/82 euro) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – oppure assegno circolare intestato a “AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO” ricevuta del versamento dell'importo di € 30 (trenta/00 euro) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) o assegno circolare intestato a “AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO” o attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente con la seguente causale “trasporto eccezionale”.

Tutte le istanze dovranno essere anche presentate mediante la procedura on-line disponibile sul sito dell'Ente www.port.taranto.it nella sezione SUA.

L'istanza, in competente bollo da assolvere attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente o tramite versamento con Modello F23, potrà anche essere presentata tramite un soggetto munito di procura speciale come previsto dal precitato SUA.

In via transitoria, fino al 30 aprile 2021, le istanze potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- direttamente al protocollo dell'Ente;

- all'indirizzo di posta elettronica all'uopo adibito – con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo al fine di consentire i controlli di competenza – ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dovranno riportare nell'oggetto l'indicazione “istanza uso fiamma” e la denominazione del soggetto che ne fa

richiesta. In tal caso sarà necessario annullare la marca da bollo e compilare la relativa autocertificazione per attestare l'effettivo utilizzo del bollo.

Per lavori non rinviabili - in casi eccezionali e di comprovata urgenza in cui la mancata esecuzione comporti rischi rilevanti per la sicurezza dell'utenza portuale e per la protezione dell'ambiente - la predetta documentazione, nella quale dovranno essere dichiarate le predette motivazioni ed allegata la eventuale documentazione di supporto, potrà essere presentata immediatamente prima dell'inizio dei lavori.

Al fine di comprovare l'avvenuta presentazione della denuncia di cui al precedente comma, copia della stessa sarà restituita timbrata e corredata dalla data di presentazione presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

La ditta/società esecutrice deve essere iscritta nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav. tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice - il quale resta comunque responsabile ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori in cui si prevede l'utilizzo di fonti di calore, così come definite al precedente art. 2, dovrà avvalersi di un servizio integrativo antincendio, nei casi di seguito indicati:

per le lavorazioni rientranti nella classe A occorre predisporre il servizio integrativo antincendio, composto da due guardie ai fuochi dotati di almeno due estintori aventi capacità estinguente 34 A 233 BC, o superiore, nei casi in cui ricorrano le condizioni indicate nella matrice sottostante.

		Fonti di calore (riferimento art.3)			
		3.1	3.2	3.3	3.4
Caratteristiche dei materiali presenti nell'ambiente ove si eseguono le lavorazioni	Incombustibili	NO	NO	NO	NO
	Combustibili (pezzatura grande)	SI	NO	NO	NO
	Combustibili (pezzatura fine)	SI	SI	NO	NO
	Infiammabili ⁽¹⁾	SI	SI	SI	SI

⁽¹⁾Quantitativi comunque limitati a quelli strettamente necessari per il funzionamento di macchine con motori endotermici, o piccoli quantitativi di liquidi infiammabili ad alta temperatura di infiammabilità (assimilabili agli oli lubrificanti o superiori) strettamente necessari per l'esecuzione della lavorazione e per il funzionamento degli impianti e/o apparecchiature da manutentore.

per le lavorazioni rientranti nella classe B occorre predisporre il servizio integrativo composto da almeno tre guardie ai fuochi più un automezzo antincendio (APS).

Le modalità di effettuazione del servizio integrativo antincendio, per quanto non specificato nel presente regolamento, sono quelle definite nel regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto, in Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande di Taranto approvato con Ordinanza n. 138/09 in data 21 maggio 2009.

Ove i lavori interessino "locali chiusi ed angusti" come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato "gas-free", rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille e siano garantite le condizioni di salubrità per i lavoratori.

2. Lavori in aree in concessione

Alle prescrizioni di cui al presente paragrafo sono anche assoggettati i lavori da eseguirsi in aree destinate a cantiere per la realizzazione di opere pubbliche debitamente recintate ed individuate. In detto caso la Società appaltatrice dei lavori assume le stesse responsabilità ed oneri che sono riportati di seguito per le imprese concessionarie.

2.1 Lavori di classe A

Nell'ambito delle aree in concessione l'impresa concessionaria di aree e/o banchine, che intende eseguire o far eseguire lavori di classe A, deve inoltrare con almeno tre giorni lavorativi di anticipo dall'inizio dei lavori stessi al fine di consentire i controlli di competenza:

1. la denuncia di inizio attività in duplice copia, di cui una in bollo, debitamente compilata in ogni sua parte secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente Regolamento;
2. ricevuta del versamento dell'importo di € 25,82 (venticinque/82 euro) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – oppure assegno circolare intestato a “AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – PORTO DI TARANTO” o attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente con la seguente causale “trasporto eccezionale”.

Tutte le istanze dovranno essere anche presentate mediante la procedura on-line disponibile sul sito dell'Ente www.port.taranto.it nella sezione SUA.

L'istanza, in competente bollo da assolvere attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente o tramite versamento con Modello F23, potrà anche essere presentata tramite un soggetto munito di procura speciale come previsto dal precitato SUA.

In via transitoria, fino al 30 aprile 2021, le istanze potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- direttamente al protocollo dell'Ente;
- all'indirizzo di posta elettronica all'uopo adibito – con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo al fine di consentire i controlli di competenza – ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dovranno riportare nell'oggetto l'indicazione “istanza uso fiamma” e la denominazione del soggetto che ne fa richiesta. In tal caso sarà necessario annullare la marca da bollo e compilare la relativa autocertificazione per attestare l'effettivo utilizzo del bollo.

L'impresa concessionaria deve comunque garantire che lo svolgimento delle attività sarà fatto nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alla gestione dei rischi interferenziali.

L'impresa esecutrice dei lavori sarà direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio delle attività.

Fermi restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai datori di lavoro di mantenere in efficienza e pronti all'uso gli impianti ed i servizi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, assicurando la presenza di personale, di cui all'art. 18, co. 1 lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. appositamente ed adeguatamente formato così come previsto dallo stesso D.Lgs..

2.2 Lavori di classe B

Nell'ambito delle aree in concessione, l'impresa concessionaria di aree e/o banchine, che intende eseguire o far eseguire lavori di classe B, deve inoltrare con almeno tre giorni lavorativi di anticipo dall'inizio dei lavori stessi al fine di consentire i controlli di competenza:

1. la denuncia di inizio attività in duplice copia, di cui una in bollo, debitamente compilata in ogni sua parte secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente Regolamento;
- 2- ricevuta del versamento dell'importo di € 25,82 (venticinque/82 euro) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – oppure assegno circolare intestato a “AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – PORTO DI TARANTO” o attraverso la piattaforma PagoPA dell’Ente con la seguente causale “trasporto eccezionale”.

Tutte le istanze dovranno essere anche presentate mediante la procedura on-line disponibile sul sito dell’Ente www.port.taranto.it nella sezione SUA.

L’istanza, in competente bollo da assolvere attraverso la piattaforma PagoPA dell’Ente o tramite versamento con Modello F23, potrà anche essere presentata tramite un soggetto munito di procura speciale come previsto dal precitato SUA.

In via transitoria, fino al 30 aprile 2021, le istanze potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- direttamente al protocollo dell’Ente;
- all’indirizzo di posta elettronica all’uopo adibito – con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo al fine di consentire i controlli di competenza – ai fini del rilascio dell’autorizzazione e dovranno riportare nell’oggetto l’indicazione “istanza uso fiamma” e la denominazione del soggetto che ne fa richiesta. In tal caso sarà necessario annullare la marca da bollo e compilare la relativa autocertificazione per attestare l’effettivo utilizzo del bollo.

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice - il quale resta comunque responsabile ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori in cui si prevede l’utilizzo di fonti di calore, così come definite al precedente art. 3, dovrà avvalersi di un servizio integrativo antincendio composto da almeno tre guardie ai fuochi più un automezzo antincendio (APS) da effettuarsi con le modalità definite nel regolamento per l’espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto, in Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande di Taranto approvato con Ordinanza n. 138/09 in data 21 maggio 2009.

Ove i lavori interessino “*locali chiusi ed angusti*” come definiti all’art. 3 del presente Regolamento, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato “*gas-free*”, rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l’azione del calore o delle scintille e siano garantite le condizioni di salubrità per i lavoratori.

Articolo 6

Durata, sospensione e/ o decadenza

La denuncia di inizio delle attività di utilizzo della fiamma ha una durata massima di trenta giorni al termine della quale la Società, qualora i lavori non fossero terminati deve ripresentare nuova denuncia all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio può disporre la sospensione dei lavori con uso della fiamma:

- per sopraggiunte condizioni di pericolo rilevate dalle Autorità competenti;
- per la mancata ottemperanza alle norme di sicurezza;
- per esecuzione di lavori diversi da quelli per i quali era stata data comunicazione o richiesto il nulla osta;
- per la scadenza temporale del nulla osta.

La Società esecutrice dei lavori e/o il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio dei lavori.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio è, pertanto, manlevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che, nell'espletamento del servizio di che trattasi, possano comunque verificarsi.

Articolo 7 ***Deroghe***

1. Per l'esecuzione di lavori di cui all'art. 5 sub. 2.1 – relativi alla piccola manutenzione ordinaria e/o alla riparazione di mezzi in dotazione, necessari per assicurare la efficienza degli stessi – la Società concessionaria può ottenere deroga alla durata della stessa presentando all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, oltre a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, apposita istanza in bollo di deroga della durata della denuncia corredata da apposita documentazione dalla quale si possa evincere la validità delle condizioni valutate per tutto il periodo chiesto.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni in merito all'esecuzione dei lavori alla Società richiedente.

La validità della denuncia non potrà, in ogni caso, superare la durata dell'anno solare in corso.

2. Eventuali deroghe sia per quanto concerne la durata delle attività che gli apprestamenti di sicurezza a quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento potranno essere rilasciate solo a seguito di presentazione da parte dell'impresa concessionaria di aree e/o banchine o di quella che esegue i lavori, di apposita istanza corredata della seguente documentazione:

1. relazione tecnica, nella quale risultino specificati tutte le tipologie di intervento, il personale utilizzato, le attrezzature ed i materiali normalmente impiegati;
2. documento di valutazione dei rischi relativo a tali operazioni;
3. l'elenco delle ditte a cui eventualmente potranno essere appaltati i lavori;
4. eventuali altri elementi ritenuti necessari al fine di dimostrare l'esistenza di adeguati livelli di sicurezza.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni in merito all'esecuzione dei lavori alla Società richiedente.

In caso di richiesta di deroga, l'istanza dovrà essere presentata in bollo all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio con sufficiente e congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività al

fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione dei pareri favorevoli della Capitaneria di Porto, del Comando Provinciale dei VV.F, dell' AUSL e del Servizio chimico di porto per il rilascio della stessa. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 il procedimento dovrà essere concluso entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La Società esecutrice dovrà, comunque, provvedere alla presentazione della Denuncia di inizio attività nella quale dovranno essere indicati gli estremi dell'eventuale deroga ottenuta, secondo le modalità già descritte.

La validità della denuncia non potrà, in ogni caso, superare la durata dell'anno solare in corso.

Articolo 8 **Prescrizioni di sicurezza**

I lavori con l'impiego dell'uso della fiamma e/o di fonti termiche, svolti da qualsiasi soggetto in ambito portuale, indipendentemente dal committente, dovranno essere svolti osservando le seguenti condizioni:

il Responsabile dei lavori/committente/esecutore dei lavori dovrà:

1. munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini dell'inizio dei lavori e/o che dovessero appalesarsi necessari durante la loro esecuzione, osservando le relative prescrizioni cosicché la Denuncia di inizio attività è ipso jure priva di efficacia in mancanza di tali atti da acquisirsi direttamente da parte della Società interessata;
2. assicurare, sotto la propria responsabilità, l'ottemperanza di tutte le norme vigenti applicabili alle attività che si intendono svolgere con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza antincendio ed a quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale ai sensi dell'art. 46 co. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
3. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale, provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle azioni necessarie al disinquinamento medesimo;
4. assicurarsi che i lavori svolti all'esterno siano effettuati con condizioni meteorologiche tali da non comportare un aggravio delle condizioni di pericolo;
5. indicare le modalità con le quali prevede di assolvere all'obbligo di servizio integrativo antincendio (autoproduzione o indicazione della ditta autorizzata);
6. assicurarsi che nei periodi di inoperosità le bombole siano allontanate dall'area portuale e/o posizionate in aree appositamente dedicate ed attrezzate secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il deposito delle stesse;
7. assicurarsi che l'area interessata ai lavori sia delimitata da impedimenti di accesso ad estranei e da cartelli di pericolo e di attenzione, come previsto dalla normativa vigente relativa alla segnaletica di sicurezza;
8. aver designato preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in quanto nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori con personale opportunamente formato ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08.

Articolo 9 **Vigilanza**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio esercita il controllo e la vigilanza su tutti coloro che svolgono attività nell'ambito portuale e può in qualsiasi momento accertare che le modalità di svolgimento dell'attività e/o dei lavori con uso della fiamma e/o di fonti termiche siano rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro.

E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni ed a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente regolamento ognuno nell'ambito di propria competenza.

Marca da bollo
€ 16

- 10 -

**Lavori con fiamma eseguiti nell'ambito del Porto e del demanio marittimo ricadente
nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e/o in aree in concessione**

(duplice copia di cui una in bollo)

*All'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
Porto Mercantile
74123 Taranto*

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il ____ / ____ / ____ a
_____ in qualità di _____ dell'impresa
_____ con sede in _____
prov. _____ C.A.P. _____ alla via/piazza
_____ n° _____ con codice
fiscale n° _____ con partita IVA n° _____ Tel
_____ Fax _____ e-mail _____

- iscritta nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav. tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio giusto SCIA presentata in data __/__/__;
- titolare di concessione demaniale n. __rilasciata in data __/__/__ dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- appaltatore e/o subappaltatore che lavora per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio come da contratto Rep. n. ____ in data __/__/__

denuncia

a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza n° 16/18 in data 30/11/2018 l'esecuzione dei seguenti lavori di classe ____ comportanti l'uso della fiamma e/o di fonti di calore nelle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e precisamente presso _____.

A tale scopo dichiara che la/e ditta/e incaricata/e all'esecuzione dei lavori è/sono:

- _____
- a. tipologia di lavoro: _____;
- b. area di lavoro: _____;
- c. descrizione del lavoro: _____;
- d. data di inizio attività: _____;
- e. data di fine attività: _____;
- f. nominativo del responsabile dei lavori: _____;
- g. nominativo del direttore dei lavori: _____;
- h. nominativo del preposto (se nominato): _____ con specifica delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento di Sicurezza del Porto di Taranto, nel Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto, in Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande di Taranto approvato con Ordinanza n. 138/09 in data 21 maggio 2009 della Capitaneria di Porto di Taranto e nel Regolamento per la disciplina dell'uso della fiamma ossidrica o di altre fonti termiche per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio approvato con Ordinanza n.1618 in data 30/11/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Per l'esecuzione dei lavori autorizzati sarà impiegato personale di guardia ai fuochi della società _____ nel numero di __unità e n° __ automezzi antincendio (APS) durante la loro effettiva esecuzione.

Il documento di valutazione dei rischi sarà disponibile presso il cantiere – unità produttiva.

Dichiara di aver/non aver elaborato il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) in quanto sono stati valutati presenti/non presenti rischi interferenziali e che lo stesso è disponibile presso _____.

Ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire:

Non verranno eseguiti altri lavori all'infuori di quelli specificatamente dichiarati.

Si dichiara inoltre:

1. il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro durante lo svolgimento delle operazioni;
2. di essersi munito, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini dell'inizio dei lavori e/o che dovessero appalesarsi necessari durante la loro esecuzione, osservando le relative prescrizioni cosicché la Denuncia di inizio attività è ipso jure priva di efficacia in mancanza di tali atti da acquisirsi direttamente da parte della Società interessata;
3. di assicurare, sotto la propria responsabilità, l'ottemperanza di tutte le norme vigenti applicabili alle attività che si intendono svolgere con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza antincendio ed a quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale ai sensi dell'art. 46 co. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
4. di evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale, provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle azioni necessarie al disinquinamento medesimo;
5. che i lavori svolti all'esterno saranno effettuati con condizioni meteorologiche tali da non comportare un aggravio delle condizioni di pericolo;
6. di aver indicato le modalità con le quali prevede di assolvere all'obbligo di servizio integrativo antincendio (autoprodotto o indicazione della ditta autorizzata);
7. che nei periodi di inoperosità le bombole saranno allontanate dall'area portuale e/o posizionate in aree appositamente dedicate ed attrezzate secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il deposito delle stesse;

8. che l'area interessata ai lavori sarà delimitata da impedimenti di accesso ad estranei e da cartelli di pericolo e di attenzione, come previsto dalla normativa vigente relativa alla segnaletica di sicurezza.

9. aver designato preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in quanto nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori con personale opportunamente formato ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08.

Il sottoscritto dichiara inoltre con la presente di manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e le altre Amministrazioni dello Stato da qualsivoglia azione e responsabilità per ogni eventuale infortunio e/o tipo di danno/molestia che per gli effetti della presente denuncia potessero derivare a persone, società/terzi in genere e cose.

Si allega:

ricevuta del versamento dell'importo di € 25,82 (venticinque/82 euro) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641);

assegno circolare intestato a “AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – PORTO DI TARANTO”..

”.

(committente/datore di lavoro)

(per la ditta appaltatrice)